



# CORTE DEI CONTI

## Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 2/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario
Dott.ssa	Stefania CALCARI	Referendario
Dott.ssa	Rosita LIUZZO	Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Fabio D'AULA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario

**nella camera di consiglio del 13 gennaio 2022**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo unico;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dovuto alla diffusione di agenti virali da Covid-19, inizialmente dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e poi prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, nonché con l'art. 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105;

Visto l'art. 85, comma 8 bis del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che consente lo svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento da remoto;

Visto l'art. 26 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alle misure urgenti per lo svolgimento delle adunanze e delle udienze del giudice contabile durante l'ulteriore periodo di proroga dello stato di emergenza epidemiologica;

Visto l'art. 16, comma 6, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 26, comma 1, del decreto legge n. 137 del 2020;

Visto l'art. 16, comma 7, del decreto legge n. 228 del 2021, che proroga ulteriormente al 31 marzo 2022 i termini di cui all'art. 85, commi 2, 5, 6, e 8 bis del decreto legge n. 85 del 2020 n. 18;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto il decreto del 27 ottobre 2020 con cui, in considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Visto il decreto 31 dicembre 2021, n. 341 con cui il Presidente della Corte dei conti ha evidenziato che le regole tecniche e operative in materia, tra l'altro, di svolgimento in videoconferenza delle adunanze continuano ad applicarsi fino al 31 marzo 2022, termine di proroga dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il decreto 30 ottobre 2020, n. 6 con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle *“nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”* previste dall'art. 85 del decreto legge n. 18 del 2020, prevedendo, tra l'altro, lo svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze pubbliche da remoto;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 9/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2019 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 8/SEZAUT/2020/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione 2020-2022 e i relativi questionari;

Vista la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

Viste le deliberazioni n. 22/2018/SRCPIE/INPR, n. 17/2019/SRCPIE/INPR, n. 9/2020/SRCPIE/INPR e n. 10/2021/SRCPIE/INPR con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 4 del 12 gennaio 2022 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio anche dai propri domicili;

Udito il relatore, Referendario dott. Marco Mormando,

### **Considerato in fatto e in diritto**

In via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams. Al riguardo, si osserva che la riunione dell'organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al

combinato disposto degli artt. 84, comma 6, e 85, commi 1, 3, lett. e) e 8 bis, del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, ha previsto lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti, con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l'emergenza sanitaria per COVID-19. L'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 (la cui operatività è stata da ultimo prorogata fino al 31 marzo 2022 con l'art. 16 del decreto legge n. 228 del 2021), consente lo svolgimento delle Camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto disponendo che "[i]l luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato aula di udienza o di adunanza o Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge".

Al riguardo, con decreto del 18 maggio 2020, n. 153, ai sensi dell'art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti. Norme la cui operatività, considerato il perdurare dell'epidemia, è stata prorogata fino al termine dello stato di emergenza con il decreto del 31 dicembre 2021, n. 341 sempre del Presidente della Corte dei conti.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell'attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l'esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell'ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici) ed assicurando sempre ampio contraddittorio seppure con modalità documentali.

Ciò premesso, si evidenzia che non risultano pervenuti a questa Sezione di controllo i questionari per i rendiconti degli anni 2019 e 2020, nonché per il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022 che l'Organo di revisione del Comune di Frassinetto avrebbe dovuto redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie con le deliberazioni n. 8/SEZAUT/2020/INPR, n. 9/SEZAUT/2020/INPR e n. 7/SEZAUT/2021/INPR.

Sul punto si evidenzia che con le note n. 13127 e n. 13126 del 4 dicembre 2020 il Presidente della Sezione ha invitato gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali a provvedere, entro il 15 gennaio 2021, alla compilazione e all'invio tramite il sistema Con.Te. dei questionari relativi al rendiconto dell'anno 2019 ed al bilancio di previsione 2020-2022, da redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005.

Sempre il Presidente della Sezione, con nota n. 13411 del 2 agosto 2021 ha invitato gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali a provvedere, entro il 15 ottobre 2021, alla compilazione e all'invio tramite il sistema Con.Te. del questionario relativo al rendiconto dell'anno 2020.

Considerato il perdurante inadempimento, con nota n. 8470 del 10 marzo 2021 è stato sollecitato l'invio dei questionari relativi al rendiconto dell'anno 2019 e del bilancio 2020-2022, assegnando il termine di quindici giorni per l'adempimento.

A seguito di un 'ulteriore sollecito informale dell'8 novembre 2011, l'Ente, con email dell'11 novembre 2021, inviata per conoscenza a questa Sezione, ha sollecitato l'Organo di revisione alla redazione dei predetti questionari manifestando la disponibilità a fornire qualsiasi integrazione documentale necessaria allo scopo.

A fronte della persistente inerzia dell'Organo di revisione, con nota n. 21811 de 6 dicembre 2021 veniva formalizzato un ulteriore sollecito, esteso anche alla mancata redazione del questionario relativo al rendiconto dell'anno 2020, considerata la scadenza del termine del 15 ottobre 2021 fissato dal Presidente della Sezione per quest'ultimo adempimento.

Ad oggi, dalla consultazione dell'applicativo Con.Te., emerge che tali documenti risultano ancora "*da compilare*".

Sul punto la Sezione ritiene che il mancato invio di dette relazioni costituisca una violazione di un preciso obbligo di legge, il cui inadempimento ostacola l'esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **ACCERTA**

la mancata redazione da parte dell'Organo di revisione del Comune di Frassinetto (TO) delle relazioni dei questionari relativi ai rendiconti degli anni 2019 e 2020 ed al bilancio di previsione 2020-2022, da redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005,

#### **INVITA**

il Comune di Frassinetto (TO) ad adottare i provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione ed invio alla Sezione regionale di controllo delle menzionate relazioni di cui alle citate deliberazioni n. 9/SEZAUT/2020/INPR, n. 8/SEZAUT/2020/INPR e n. 7/SEZAUT/2021/INPR della Sezione delle Autonomie,

### **SEGNALA**

il predetto inadempimento al Consiglio comunale per l'eventuale revoca del Revisore, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

### **RISERVA**

- l'adozione di ogni provvedimento utile per procedere all'autonomo accertamento delle cause della mancata trasmissione delle indicate relazioni, anche al fine di verificare quale sia la situazione finanziaria e gestionale dell'Ente;
- la comunicazione dell'inadempimento dell'Organo di Revisione al Ministero degli Interni, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali,

### **DISPONE**

che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Frassineto (TO).

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2022, svoltasi in videoconferenza con collegamento da remoto.

.

Il Relatore

F.to Dott. Marco Mormando

Il Presidente

F.to Dott.ssa Maria Teresa Polito

Depositato in Segreteria il **14 gennaio 2022**

Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza